

10. Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante “Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. Pubblicato sulla G.U. n. 305 del 31 dicembre 2019.
11. Decreto legislativo 5 dicembre 2019, n. 163 recante: “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006”. Pubblicato sulla G.U. n. 1 del 2 gennaio 2020.

ATTIVITÀ NORMATIVA IN CORSO

Settore Civile

1. Disegno di legge recante: “Delega al governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie”. Approvato nel Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2019.
2. Schema di DM recante “Regolamento in materia di disciplina dell’elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-*bis* del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, come introdotti dalla Legge 12 aprile 2019, n. 31”.
3. Schema di DM recante “Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della Giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.
4. Disegno di legge recante: “Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115”. Approvato nel Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2019. Atto Camera 1881, in corso di esame in commissione al 19 dicembre 2019.
5. Disegno di legge recante: “Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria”. Approvato nel Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2019 - Atto Senato 1438, in corso di esame in commissione al 5 novembre 2019.
6. Schema di DM concernente “Regolamento recante la disciplina delle modalità di iscrizione in via telematica degli atti di ultima volontà nel registro generale dei testamenti su richiesta del notaio o del capo dell’archivio notarile, ai sensi dell’articolo 5-*bis* della legge 25 maggio 1981, n. 307, come modificato dall’articolo 12, comma 7, legge 28

- novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005", in corso di registrazione presso la Corte dei Conti.
7. Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314, sulla la disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria". Approvato nel Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2019, esame preliminare.
 8. Schema di DM recante "Regolamento concernente disciplina dei criteri per acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 260 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)".
 9. Schema di DM recante "Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di tecnologo alimentare".
 10. Schema di DM recante "Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile".
 11. Schema di DM recante "Regolamento concernente norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".
 12. Schema di DM recante "Regolamento che stabilisce i requisiti per l'iscrizione all'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3".
 13. Schema di DPCM recante "Modificazioni allo Statuto dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2008".
 14. Schema di DM recante "Regolamento recante Istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo II-*bis* del Codice del Consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005)".
 15. Schema di disegno di legge recante disciplina del divieto di pubblicizzazione parassitaria ("*ambush marketing*").

16. Disegno di legge recante: “Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013”. *Approvato nel Consiglio dei Ministri del 27/07/2018. Atto Camera 1124, in corso di esame in commissione il 30 gennaio 2019.*

Settore Penale

1. Disegno di legge recante: “Nuove norme in materia di reati agroalimentari”.
2. Disegno di legge recante: “Ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sui reati contro i beni culturali (contro il patrimonio culturale)”.
3. Schema di DM concernente “Regolamento recante la determinazione delle modalità di destinazione alla Corte penale internazionale di somme, beni e utilità confiscati”.
4. Schema di decreto del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, concernente la determinazione degli importi dell’indennizzo ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122.
5. Disegno di legge recante ratifica ed esecuzione del protocollo addizionale alla Convenzione penale sulla corruzione, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003.
6. Disegno di legge recante “Disposizioni in materia di sanzioni penali nel caso di abusi di mercato”.

Legge Europea 2018

1. Legge 3 maggio 2019, n. 37 (legge europea 2018), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 109 dell’11 maggio 2019, in vigore dal 26 maggio 2019 (di interesse per il Ministero della Giustizia: articolo 8).

Legge di delegazione Europea 2018

1. Legge 4 ottobre 2019, n. 117 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2018”. Pubblicato sulla G.U. n. 245 del 18 ottobre 2019 – schemi di decreti legislativi delegati.
2. Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva n. 2017/1371/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi

finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

3. Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO».
4. Schema di decreto legislativo recante attuazione del Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento e del Consiglio del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

Legge di delegazione Europea 2019

1. Schema di disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2019. Approvato nel Consiglio dei Ministri, esame preliminare, il 12 dicembre 2019.

Legge di bilancio per il 2020

1. Legge 27/12/2019, n. 160, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. Pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019, S.O.

SETTORE CIVILE

Anche nel corso del 2019, le linee di intervento nel settore civile sono dirette a porre il cittadino, il professionista e l'impresa al centro del sistema, attraverso riforme – da quella, *in itinere*, riguardante il processo civile alla nuova disciplina della crisi di impresa – in grado di assicurare un recupero di efficienza e di fiducia nel sistema della giustizia.

L'attività legislativa e regolamentare ha comportato una stretta sinergia con altri Ministeri oltre che con la Presidenza del Consiglio. Anche più intensa è stata la collaborazione con le varie articolazioni dipartimentali del Ministero, attraverso tavoli tecnici e continue interlocuzioni.

Come viene documentato nel seguito, i principi che ispirano le spinte riformatrici nel settore civile coincidono anzitutto con le prioritarie esigenze di semplificazione, efficienza e contrazione dei tempi delle procedure, nel rispetto dei principi costituzionali, a partire dalla ragionevole durata del giusto processo regolato dalla legge.

Un capitolo importante è quello della riorganizzazione del Ministero e degli Uffici di diretta collaborazione, secondo un'impostazione volta alla razionalizzazione delle diverse articolazioni e al buon andamento dell'amministrazione.

Intensa è stata l'attività normativa legata all'attività internazionale, attraverso il contributo fornito in relazione a numerosi accordi internazionali, e alla fase discendente dell'integrazione europea.

Si premette che i diversi interventi normativi, in caso di contenuto misto, sono stati distribuiti nelle due parti – settore civile e settore penale – in ragione di un criterio di prevalenza tematica.

1. Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”. Pubblicato sulla G.U. n. 38 del 14 febbraio 2019, supplemento ordinario n. 6.

Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, di attuazione della legge di delega 19 ottobre 2017, n. 155, è espressione dell'esigenza, oramai indifferibile, di operare in modo sistematico e organico la riforma della materia dell'insolvenza e delle procedure concorsuali.

I tratti più significativi dell'intervento sono i seguenti:

- sostituzione del fallimento con la liquidazione giudiziale: si tratta di una tendenza già manifestatasi nei principali ordinamenti europei di *civil law* (tra i quali quelli di Francia, Germania e Spagna), volta ad evitare la stigmatizzazione sociale, anche personale, che storicamente a quella denominazione si accompagna, con un discredito non necessariamente giustificato dal mero fatto che un'attività d'impresa, cui sempre inerisce un corrispondente rischio, abbia avuto un esito sfortunato. Si è peraltro dimostrato che gli imprenditori dichiarati falliti hanno non di rado maggiori probabilità di successo la seconda volta. Anche un diverso approccio lessicale può quindi meglio esprimere una nuova cultura del superamento dell'insolvenza, vista come evenienza non irreparabile nel ciclo vitale di un'impresa, da prevenire ed eventualmente regolare al meglio;
- imprenditore agricolo: nell'attuare la delega, si è ritenuto, tenendo conto della specificità dell'attività che costituisce oggetto dell'impresa agricola, soggetta oltre che al rischio (comune anche alle altre tipologie di imprese) legato all'andamento del mercato, a quello derivante dalle incertezze dell'ambiente naturale, di assoggettare l'imprenditore agricolo

alle procedure di sovraindebitamento, compresa, in particolare, la liquidazione controllata, procedura liquidatoria semplificata sotto il profilo procedurale che può essere aperta oltre che su istanza del debitore, anche su istanza dei creditori e del pubblico ministero;

- misure di allerta: è dimostrato che la salvaguardia dei valori di un'impresa in difficoltà è direttamente proporzionale alla tempestività dell'intervento risanatore e che, viceversa, il ritardo nel percepire i prodromi di una crisi fa sì che, nella maggior parte dei casi, questa degeneri in vera e propria insolvenza sino a divenire irreversibile ed a rendere perciò velleitari – e non di rado addirittura ulteriormente dannosi – i tentativi intempestivi di risanamento, con distruzione del valore aziendale riservato ai creditori e dispersione dei posti di lavoro; uno degli aspetti più qualificanti della riforma consiste quindi nell'introduzione di una fase preventiva di «allerta», volta ad anticipare l'emersione della crisi intesa come strumento di sostegno alle imprese, diretto ad una rapida analisi delle cause del malessere economico e finanziario dell'imprenditore e destinato a risolversi all'occorrenza in un vero e proprio servizio di composizione assistita della crisi, offerto da organismi appositamente costituiti presso ciascuna camera di commercio (individuata in rapporto alla sede legale dell'impresa), funzionale alle trattative per il raggiungimento dell'accordo con i creditori o, eventualmente, anche solo con alcuni di essi; si tratta di procedure di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate a incentivare, anche attraverso una serie di misure premiali, operanti pure sul piano della responsabilità penale, l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori nonché l'attuazione di misure finalizzate a incentivare il ricorso agli accordi di ristrutturazione dei debiti, i piani attestati di risanamento e le convenzioni di moratoria; allo scopo di rendere gli strumenti di allerta realmente efficaci rispetto allo scopo, sono stati enucleati indici significativi della crisi che tengono conto della specificità dell'impresa (si pensi, ad esempio, alle start-up innovative e, in generale, alle imprese di recente costituzione) e delle sue dimensioni, si da sottrarre al sistema di segnalazioni da cui le procedure di allerta prendono il via imprese di dimensioni troppo piccole o indebitate perché in fase di avvio della loro attività. Sono state inoltre introdotte modifiche al codice civile, con la previsione, a carico dell'imprenditore, di dotare la propria impresa di un sistema informativo interno idoneo, nella sostanza, a far emergere tempestivamente i primi sintomi di crisi e la reintroduzione dell'obbligo, per le s.r.l. che raggiungano determinati limiti dimensionali, di dotarsi del collegio sindacale. Si tratta di

una novità nel diritto societario di rilievo sistematico ed anche un costo per l'impresa, ma presenta grande utilità per aiutare l'imprenditore a cogliere tempestivamente l'esistenza di «fondati indizi di crisi»;

- un giudice specializzato per le procedure concorsuali: sul punto, la legge delega è stata attuata solo in parte, con l'attribuzione ai tribunali sede delle sezioni specializzate in materia di imprese della competenza per le procedure di amministrazione straordinaria e per le procedure che riguardano gruppi di imprese di rilevanti dimensioni;
- razionalizzazione dell'istituto del concordato preventivo: attualmente il concordato è uno strumento processuale molto complesso, come è dimostrato dal fatto che solo una bassa percentuale di procedimenti (2,28% nel 2012, 2,42% nel 2013 e 4,55% nel 2014) si definisce con la esecuzione di quanto proposto dal debitore ai suoi creditori; negli altri casi ci si arresta prima: perché i creditori bocciano la proposta di concordato o perché il Tribunale non lo autorizza o lo revoca. La riforma mira a favorire il ricorso al concordato in continuità aziendale, quale strumento di conservazione dell'impresa, mentre il concordato liquidatorio diviene ammissibile nei soli casi in cui è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. In particolare, al fine di agevolare la partecipazione dei creditori ai processi decisionali nell'ambito della procedura di concordato preventivo, è stata eliminata l'adunanza dei creditori e sono state previste modalità telematiche di espressione del voto; è stata prevista, in alcuni casi, la formazione obbligatoria delle classi, in modo da rendere evidenti le situazioni di possibile conflitto di interessi; è stata prevista la necessità, nei piani di concordato, di prevedere, in modo dettagliato, i tempi di esecuzione del piano e le misure da adottare nel caso in cui, in corso di esecuzione, si verificchino scostamenti rilevanti tra obiettivi programmati e obiettivi realizzati;
- accordi di ristrutturazione più efficaci: viene esteso l'ambito applicativo dell'istituto dell'accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, che ha fatto il proprio debutto nel D.L. n. 83 del 2015 e che ha dato fino ad ora buona prova di sé; si prevede che il debitore possa avvalersi di tale strumento anche con riguardo a creditori diversi da quelli finanziari, purché portatori di interessi omogenei, allo scopo di favorire un processo decisionale più rapido e di impedire la “dittatura della minoranza”; il debitore potrà quindi chiedere che, con l'omologazione del tribunale, gli effetti dell'accordo vengano estesi anche alla minoranza dei creditori che non hanno aderito all'accordo, a condizione

che al predetto accordo abbiano aderito i titolari di crediti che rappresentino almeno il 75% della categoria;

- un più facile accesso all'esdebitazione: si prevede, per le insolvenze di minor portata, che la liberazione dai debiti abbia luogo di diritto, ferma la possibilità per i creditori di opporsi;
- la procedura di sovraindebitamento: la revisione della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, quale attualmente prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, era necessaria per un duplice ordine di motivi: anzitutto perché occorre armonizzarla con le modifiche che s'intendono apportare alle procedure di regolamentazione dell'insolvenza e della crisi di impresa, nell'ottica, già richiamata, di una rivisitazione sistematica della complessiva disciplina; in secondo luogo, la necessità d'intervenire sul corpo normativo attuale deriva dalla quasi totale disapplicazione dell'istituto, che in Italia – a differenza che in altri paesi europei ed extraeuropei – non sembra ancora avere incontrato il favore degli operatori e dei soggetti destinatari, così fallendo il suo obiettivo di concorrere, attraverso l'esdebitazione, alla ripresa dell'economia. Inoltre, si è ritenuto di conferire maggior peso al fenomeno esdebitatorio, che rappresenta il vero obiettivo perseguito dal soggetto destinatario della normativa, al fine di consentirgli nuove opportunità nel mondo del lavoro, liberandolo da un peso che rischia di divenire insostenibile e di precludergli ogni prospettiva futura. Poiché alla determinazione di una situazione di sovraindebitamento del consumatore concorre spesso il creditore, mediante la violazione di specifiche regole di condotta, si è prevista una responsabilizzare il soggetto concedente il credito attraverso la predisposizione di sanzioni principalmente di tipo processuale (limitando, in particolare, le sue facoltà di opposizione);
- misure per la crisi e l'insolvenza dei gruppi di imprese: la riforma si propone di colmare una grave lacuna dell'attuale legge fallimentare che ignora del tutto il fenomeno dell'insolvenza dei “gruppi” d'impresе, attraverso disposizioni volte a consentire lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione della crisi e dell'insolvenza delle plurime imprese del gruppo, individuando, ove possibile, un unico tribunale competente nonché un assetto unitario degli organi della procedura. L'obiettivo è quello della realizzazione di un moderno sistema dell'insolvenza, che, incentivando l'emersione tempestiva della crisi anche mediante il ricorso a misure premiali, agevolando l'esdebitazione anche dei piccoli imprenditori e dei consumatori e favorendo soluzioni della crisi incentrate sulla prosecuzione dell'attività aziendale, consenta nel suo

complesso una migliore tutela del ceto creditorio ed offra all'imprenditore una seconda opportunità.

2. Legge 8 marzo 2019, n. 20, recante “Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155.” Pubblicata sulla G.U. n.67 del 20 marzo 2019. Schema di decreto legislativo correttivo. Decreti previsti dagli artt. 385 e 386 del Codice.

La legge 8 marzo 2019, n. 20, recante “Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155”, è volta ad introdurre disposizioni recanti delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti adottati in attuazione della delega per la riforma delle citate discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.

L'esigenza deriva dal fatto che la delega di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155, non ha previsto l'adozione di decreti correttivi, la cui emanazione, nel contesto di una riforma complessiva della disciplina dell'insolvenza e della crisi d'impresa, destinata ad aver un impatto relevantissimo sull'intero sistema imprenditoriale e sull'operato degli uffici giudiziari interessati, si impone come assolutamente necessaria. Per l'esercizio della delega, da effettuarsi nel rispetto dei principi e criteri direttivi già fissati dalla citata legge n. 155 del 2017, è prevista la fissazione di un termine di due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega principale.

Sono in fase avanzata di elaborazione presso l'Ufficio legislativo i due seguenti provvedimenti:

- a) un primo decreto correttivo, in attuazione della legge 8 marzo 2019, n. 20, recante “*Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155*” che prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. La finalità dell'intervento è quella di: a) emendare il testo del decreto legislativo n.14 del 2019 da alcuni refusi ed errori materiali; b) chiarire il contenuto di alcune disposizioni; c) apportare alcune modifiche dirette a meglio

coordinare, innanzitutto sotto un profilo logico-giuridico, la disciplina dei diversi istituti previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; d) integrare la disciplina del predetto Codice, in coerenza con i principi ed i criteri di cui alla legge delega n.155 del 2017, anche al fine di consentire una migliore funzionalità degli istituti; la tempestività dell'intervento - che non esclude, in coerenza con l'art. 1 della legge n.20 del 2019, successivi ed ulteriori interventi correttivi - è diretta ad assicurare che nel momento in cui il Codice diverrà pienamente operativo siano già stati eliminati sia alcuni errori materiali facilmente individuabili dalla lettura delle norme sia alcune antinomie nella disciplina dei singoli istituti che potrebbero renderne difficile l'interpretazione e la corretta applicazione;

- b) il regolamento, previsto dall'art. 357 del Codice, destinato a disciplinare, tra l'altro, le modalità di iscrizione all'albo dei curatori, commissari giudiziali e liquidatori nelle procedure contenute nel codice della crisi e dell'insolvenza, le modalità di sospensione e cancellazione dall'albo medesimo, le modalità di esercizio del potere di vigilanza sugli iscritti; la redazione della bozza di regolamento, sul quale dovrà essere acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, sta avvenendo in collaborazione con la Direzione generale degli affari civili e con la DGSIA;
- c) i decreti previsti dagli artt. 385 e 386 del Codice per l'adozione di modelli standard di fideiussione e di polizza di assicurazione che devono accompagnare la stipulazione di contratti preliminari di immobili da costruire; a tal fine, è stato istituito, in accordo con il Ministero dello Sviluppo economico, un Tavolo tecnico aperto alla partecipazione di rappresentanti delle principali categorie interessate, i cui lavori sono oramai in uno stadio avanzato.

- 3. Legge 11 febbraio 2019, n. 12, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. Pubblicato nella GU n. 36 del 12-2-2019 (art. 11 *quinquies* recante interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, e proroga del termine di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sulla eleggibilità dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi).**

Il decreto-legge n. 135 del 2018, convertito nella legge n. 12 del 2019, ha introdotto misure urgenti e indifferibili per assicurare condizioni di ordinato rinnovo dei consigli degli ordini

circondariali forensi scaduti il 31 dicembre 2018, superando, a tutela della loro funzionalità, le incertezze applicative in ordine alla ineleggibilità di avvocati che hanno già svolto due mandati consecutivi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 12 luglio 2017, n. 113.

L'urgenza del provvedimento è stata determinata dall'esigenza di prevenire – in sede di rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018 – incertezze applicative derivanti dal contrasto interpretativo reso palese dalla sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 32781/2018, depositata in data 19 dicembre 2018, che ha cassato la sentenza del Consiglio Nazionale Forense in sede giurisdizionale n. 80/2018 (RG N. 248/17), disattendendone le premesse interpretative in ordine alla portata dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113 (*Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi*), secondo il quale “i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi”.

Secondo la citata sentenza del Consiglio Nazionale Forense, ai fini del rispetto del divieto di cui al predetto periodo, non si dovrebbe tener conto dei mandati espletati prima dell'entrata in vigore della legge 12 luglio 2017, n. 113, laddove secondo la menzionata sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 32781/2018, ai fini del divieto di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, si deve tener conto sia dei mandati iniziati prima dell'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sia di quelli svolti dopo l'entrata in vigore di quest'ultima e anteriormente alla legge 12 luglio 2017, n. 113.

Con l'intervento normativo qui illustrato si è confermata, con norma di interpretazione autentica, la posizione ermeneutica assunta dalla Corte di cassazione, apparsa maggiormente conforme alla *ratio* della legge n. 113 del 2017, volta peraltro a promuovere il pluralismo e il ricambio nella rappresentanza professionale.

Con sentenza n. 173 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina di cui si tratta, osservando, tra l'altro, che “Il divieto del terzo consecutivo mandato favorisce il fisiologico ricambio all'interno dell'organo, immettendo “forze fresche” nel meccanismo rappresentativo (nella prospettiva di assicurare l'ampliamento e la maggiore fluidità dell'elettorato passivo), e - per altro verso - blocca l'emersione di forme di cristallizzazione della rappresentanza; e ciò in linea con il principio del buon andamento della amministrazione, anche nelle sue declinazioni di imparzialità e trasparenza, riferito agli ordini forensi, e a tutela altresì di valori di autorevolezza di una

professione oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore, in ragione della sua diretta inerenza all'amministrazione della giustizia e al diritto di difesa. Valori, questi, riconducibili, dunque, agli artt. 3, 24, 51 e 97 della Costituzione, che la disposizione censurata tutela in termini di ragionevolezza e proporzionalità, attesa la già sottolineata temporaneità (per una sola tornata) della descritta ipotesi di incandidabilità”.

4. Decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 18. Attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214. Pubblicato sulla G.U. n.60 del 12 marzo 2019.

Il decreto legislativo n. 18 del 2019 dà attuazione all'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 - legge di delegazione europea 2016-2017. La necessità di modificare alcuni articoli del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 (di seguito codice) relativi alla protezione brevettuale è conseguente al mutato quadro legislativo dell'Unione europea; in particolare, all'introduzione di una tutela brevettuale unitaria (brevetto europeo con cd “effetto unitario”) negli Stati membri dell'Unione europea che partecipano alla cooperazione rafforzata di cui ai regolamenti (UE) n. 1257/2012 e n. 1260/2012 ed all'entrata in vigore dell'Accordo.

Quest'ultimo, oltre a prevedere norme sostanziali sul brevetto europeo, istituisce una giurisdizione comune per tutti i paesi partecipanti all'Accordo con competenza esclusiva sulle azioni di violazione, contraffazione, revoca, accertamento di nullità o non violazione dei brevetti europei, con o senza effetto unitario, nonché alle misure provvisorie e cautelari correlate, le domande riconvenzionali, le azioni di risarcimento danni anche in relazione ai certificati protettivi complementari rilasciati sulla base di un brevetto europeo, come previsto dall'articolo 32 dell'Accordo.

Le modifiche al codice riguardano gli articoli 56 (Diritti conferiti dal brevetto europeo), 58 (Trasformazione della domanda di brevetto europeo), 59 (Preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni), 68 (Limitazioni del diritto di brevetto), 70 (Licenza

obbligatoria per mancata attuazione) e 163 (Domanda si certificato complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari).

Sempre con riguardo alle disposizioni di competenza dell'Ufficio, va altresì segnalata, tra le disposizioni transitorie e finali del Capo VIII, l'articolo 245-*bis*, volto a garantire l'applicazione della legislazione italiana alle cause riguardanti il brevetto europeo rilasciato per l'Italia pendenti fino alla data di entrata in vigore dell'Accordo e a quelle promosse dopo l'entrata in vigore dell'Accordo davanti all'autorità giudiziaria italiana per effetto del regime transitorio di cui all'articolo 83, comma 3, dell'Accordo medesimo, così come attualmente previsto all'articolo 56, comma 2, del codice che, per l'effetto, viene abrogato.

In particolare, l'articolo 1, alla lettera a) reca modifiche all'articolo 56 del codice, prevedendo, al punto 1), un coordinamento del testo con i regolamenti (UE) n. 1257/2012 e n. 1260/2012, in combinato con le disposizioni dell'Accordo; al punto 2), in combinato con la disposizione transitoria di cui alla lettera g) dell'articolo in commento, garantisce l'applicazione della legislazione italiana alle cause riguardanti il brevetto europeo rilasciato per l'Italia pendenti fino alla data di entrata in vigore dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, e quelle promosse dopo l'entrata in vigore dell'Accordo davanti all'autorità giudiziaria italiana per effetto dell'articolo 83, paragrafo 3, dell'Accordo medesimo che prevede un regime transitorio.

La lettera g) dell'articolo 1 disciplina il regime transitorio applicabile alle contraffazioni del brevetto europeo rilasciato per l'Italia fino alla data di entrata in vigore dell'Accordo, che siano conosciute dall'autorità giudiziaria italiana per effetto del regime transitorio di cui all'articolo 83 dell'Accordo medesimo, prevedendo che si applichi la legislazione italiana in materia.

5. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2019, n. 89. Regolamento concernente la determinazione della struttura e della composizione dell'Ufficio posto alle dipendenze del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Pubblicato sulla GU n.193 del 19-8-2019

Il provvedimento normativo è adottato in attuazione della previsione contenuta nell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, recante «Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria»,

disposizione modificata dall'articolo 1, comma 476, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Prima della citata modifica apportata dalla legge di bilancio 2018 era previsto che all'ufficio del Garante fosse assegnato esclusivamente personale proveniente dai ruoli del Ministero della giustizia e che con decreto del Ministro della giustizia fossero determinate la struttura e la composizione dell'ufficio del Garante. Alla disposizione veniva data attuazione con l'adozione del decreto del Ministro della giustizia 11 marzo 2015, n. 36, concernente «Regolamento recante la struttura e la composizione dell'ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale».

L'ampiezza delle funzioni attribuite dalla legge al Garante e il loro concreto espletamento a partire dalla sua istituzione hanno evidenziato la necessità di dotare l'ufficio di professionalità con esperienza in tutte le aree di competenza del Garante stesso.

Il nuovo assetto dell'ufficio del Garante, che coinvolge amministrazioni diverse da quella della giustizia, ha indotto il legislatore del 2017 a prevedere che la struttura e l'organizzazione dell'ufficio fossero definite non più con decreto del Ministro della giustizia, ma con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il contingente di personale assegnato alle dipendenze dell'ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, come specificato nella tabella A allegata al regolamento, è costituito da 25 unità, di cui almeno 20 unità provenienti dal Ministero della giustizia, non più di 2 unità dal Ministero dell'interno e non più di tre unità dagli enti del Servizio sanitario nazionale.

Il personale assegnato all'ufficio, scelto dal Garante con procedure selettive, non può essere adibito ad altro incarico senza l'autorizzazione del Garante. La revoca dell'assegnazione può essere disposta con atto motivato su richiesta del personale o su richiesta del Garante, per esigenze organizzative dell'ufficio. Con lo stesso criterio, la revoca su iniziativa dell'amministrazione di appartenenza può avvenire esclusivamente con parere favorevole del Garante (comma 4).

Quanto alle competenze del Garante rispetto all'organizzazione interna dell'ufficio, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è previsto che lo stesso stabilisca con propria delibera l'organizzazione e l'articolazione interna dell'ufficio, che determini indirizzi generali e obiettivi dell'ufficio e adotti un proprio regolamento interno cui si devono attenere i membri del Collegio, il personale dell'ufficio e gli esperti incaricati dal Garante di svolgere attività per suo conto.

Si prevede che la direzione dell'ufficio sia affidata al dirigente di seconda fascia previsto dal contingente di personale individuato dal regolamento, precisando che la scelta del dirigente è effettuata tra i dirigenti di ruolo del Ministero della giustizia.

Al Garante è affidata la gestione diretta delle spese di funzionamento, attualmente effettuata dalle articolazioni del Ministero della giustizia, così da fornire al Garante la diretta disponibilità dei fondi assegnati e la possibilità di una rapida risposta alle esigenze di spesa, senza gravare sul lavoro delle articolazioni del Ministero della giustizia che attualmente svolgono questa funzione e riducendo i tempi di intervento.

6. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 99. Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 pubblicato sulla GU n.202 del 29-8-2019

Lo schema di decreto illustrato reca modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84.

Il provvedimento introduce misure di adeguamento del regolamento del 2015 volte, da un lato, a rendere la struttura del Ministero ancor più efficace e dotata di maggiori livelli di specializzazione e competenza, d'altro lato, a risolvere esigenze organizzative emerse a seguito delle modifiche di maggiore impatto dovute alla riforma del 2015 e ad operare adeguamenti della regolamentazione rispetto alle sopravvenute modifiche della normativa primaria.

Si persegue l'obiettivo di una ulteriore specializzazione delle competenze mediante la complessiva riorganizzazione del Dipartimento per gli affari di giustizia, che viene strutturato, conservando il numero delle attuali direzioni generali, realizzando la concentrazione dei compiti in materia di affari internazionali e di cooperazione giudiziaria assegnati ad un'unica direzione generale, anche al fine di meglio coordinare l'attività di tale settore con le competenze degli uffici di diretta collaborazione che si occupano della materia.

Alle esigenze di una migliore gestione organizzativa si dà corso prevedendo l'istituzione della figura del Vice Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, quale unico dipartimento che è sprovvisto di tale figura vicaria, nonché procedendo all'adeguamento delle competenze del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi in materia di gestione degli uffici giudiziari a seguito delle modifiche normative sopravvenute al

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 84 del 2015 ed infine riallineando le competenze della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati con la nuova formulazione dell'articolo 17 del codice dell'amministrazione digitale.

L'articolo 1 stabilisce che il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, in un dirigente generale dell'amministrazione della giustizia individuato tra i titolari di uno degli uffici dirigenziali generali istituiti presso i Dipartimenti del Ministero, escludendo i direttori preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture.

Viene specificato che per l'esercizio delle funzioni e per lo svolgimento dei compiti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza si avvale del personale assegnato alle articolazioni del Ministero interessate e che risulti dotato di adeguata professionalità nelle materie della corruzione, della trasparenza e dei contratti pubblici.

L'articolo 2 modifica l'articolo 3, comma 4, del d.P.C.M. n. 84 del 2015 prevedendo, come si è detto, la istituzione della figura del vice Capo anche per il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. La nuova organizzazione di questa articolazione del Ministero si basa sull'idea portante di affiancare i servizi per la giustizia minorile e quelli per l'esecuzione penale esterna per gli adulti, questi ultimi precedentemente in carico al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, offrendo ad essi una comune ed adeguata dimensione organizzativa al fine di coniugare, in una unione feconda, i saperi operativi e professionali dei due sistemi, in molti segmenti affini per matrice culturale e propensione al lavoro sul territorio.

L'articolo 3 contiene modifiche all'articolo 4 del vigente regolamento operando una compiuta riorganizzazione del Dipartimento per gli affari di giustizia, attualmente organizzato nelle seguenti tre direzioni generali:

- Direzione generale della giustizia civile;
- Direzione generale della giustizia penale;
- Direzione generale degli affari giuridici e legali.

Viene ora previsto che il Dipartimento per gli affari di giustizia sia organizzato nelle seguenti direzioni generali:

- Direzione generale degli affari interni;
- Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria;
- Direzione generale degli affari giuridici e legali.